|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Repubblica e Cantone TicinoDipartimento delle finanze e dell’economia |  |  | 1 di 2 |
|  | Ufficio dell’ispettorato del lavoroViale Stefano Franscini 176501 Bellinzonatelefono +41 91 814 31 22e-mail dfe-uil.permessi@ti.chweb www.ti.ch/ispettorato-lavoro | 01.02.2020 |
| Ufficio dell’ispettorato del lavoro6501 Bellinzona |
|  | Domanda di autorizzazione in deroga ai normali orari di apertura del/dei negozio/i |

La richiesta di deroga ai normali orari di apertura dei negozi, deve essere inviata
con **almeno 30 giorni lavorativi di anticipo** dalla data prevista per l’apertura straordinaria del/i commercio/i.

In caso di inoltro intempestivo, l’autorità competente si riserva la possibilità di non entrare
nel merito della richiesta di deroga.

|  |
| --- |
| 1. Ragione sociale |
|  |  |
| Ragione sociale |
|       |
| Indirizzo | CAP e Luogo |
|       |       |
| Telefono | Fax |
|       |       |
| Persona di contatto | Indirizzo email |
|       |       |
| **Indirizzo per la fattura** |
| Destinatario |
|       |  |
| Indirizzo | CAP e Luogo |
|       |       |

|  |
| --- |
| 2. Tipo di evento |
|  |  |
| Una sola possibilità di scelta |
| [ ]  Esposizione [ ]  Manifestazione [ ]  Sagra [ ]  Inaugurazione di nuove attività |
| [ ]  Giubileo (allegare la documentazione da cui si evince la data dell’inaugurazione) | [ ]        |
| Luogo dell’evento |
|       |
| Data dell’evento | Orario |
|       | dalle       alle       |
| Motivazioni dettagliate della richiesta |
|       |

|  |
| --- |
| 3. Occupazione dei lavoratori |
|  |  |
| È prevista l’occupazione di personale? |
| [ ]  No - occupazione solo del/dei titolare/i |
| [ ]  Sì (Se Sì compilare il punto 4 del presente modulo e osservare le condizioni descritte al punto 5) |
| Numero lavoratori occupati durante il permesso |
| Uomini       Donne       Giovani       |

|  |
| --- |
| 4. Conferma del consenso dei lavoratori  |
|  |  |
| Cognome e nome | Cognome e nome |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
| Il documento che attesta il consenso dei lavoratori è disponibile in azienda? |
| [ ]  Sì [ ]  No |

|  |
| --- |
| 5. Condizioni |

|  |
| --- |
|  |
| **Lavoro notturno**La durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare 9 ore e deve essere compresa in uno spazio di 10 ore, pause incluse. Per un'occupazione massima di tre notti consecutive su sette, 10 ore in uno spazio di 12 ore, alle condizioni definite all'art. 29 cpv. 2 dell'OLL1.Al lavoratore deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Tale riposo può essere ridotto una volta per settimana fino a 8 ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore.I lavoratori possono essere occupati nel lavoro notturno solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare, per le ore notturne, un supplemento salariale del 25 % almeno. Oltre le 25 notti di lavoro per anno civile, il lavoratore ha diritto ad una compensazione di tempo equivalente al 10 % della durata del lavoro notturno da lui svolto e su sua richiesta ad una visita medica.Nei giorni festivi legali infrasettimanali sarà concesso ad ogni lavoratore un periodo di riposo di almeno 35 ore consecutive.**Lavoro domenicale**I giorni festivi ufficiali, ai sensi della Legge sul lavoro, sono parificati alla domenica.I lavoratori possono essere occupati nel lavoro domenicale solo con il loro consenso e il datore di lavoro deve pagare un supplemento salariale del 50 % almeno per le ore comprese tra le 23.00 del sabato e le 23.00 della domenica. Questo orario non deve comportare nessun sorpasso della durata massima della settimana lavorativa stabilita all'art. 9 cpv. 1 LL.Garanzia di un giorno di riposo compensativo, nella settimana che segue o precede, per il lavoro domenicale che dura più di cinque ore. Queste 24 ore consecutive devono seguire il riposo giornaliero, per un totale di 35 ore e comprendere lo spazio tra le 06.00 e le 20.00. | Il lavoro domenicale che dura meno di cinque ore dev'essere compensato mediante tempo libero entro quattro settimane.Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane e seguire o precedere il riposo giornaliero di 11 ore, per un totale di 35 ore consecutive.Il lavoratore non può essere occupato per più di sei giorni consecutivi.**Giovani lavoratori**È vietata l’occupazione in lavoro domenicale e notturno di giovani lavoratori che non hanno ancora compiuto i 18 anni.**Altro*** Il mancato rispetto delle condizioni indicate potrà essere considerato come intenzionale e sanzionato secondo i provvedimenti amministrativi previsti dalla LL (art. 51 e seguenti) o denuncia al Ministero pubblico (art. 59) o avere quale conseguenza il rifiuto, per un tempo determinato, di ulteriori permessi (art. 53).
* Le ditte estere che distaccano i propri lavoratori in Svizzera devono attenersi alle condizioni previste nella Legge federale sui lavoratori distaccati.
* Il permesso non autorizza il datore di lavoro a derogare agli accordi contrattuali più favorevoli ai lavoratori.
* Qualsiasi informazione che dovesse risultare inveritiera, potrà portare a delle conseguenze penali secondo l'art. 59 LL.
 |
|  |  |

|  |
| --- |
| 6. Osservazioni |
|  |  |
|       |